COMUNE DI MACHERIO

REGOLAMENTO per l'AFFIDAMENTO di INCARICHI ESTERNI

art. 3 commi 55, 56 e 57 Legge 244/2007 come modificata dall'art. 46 del D.L. 25/06/2008, n° 112 e art. 110 comma 6 TUEL

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 08/07/2008

Il presente Regolamento entra in vigore il 09/07/2008

Indice e Sommario

ARTICOLO 1 - Finalità del Regolamento 3
ARTICOLO 2 - Presupposti giuridici per l'affidamento degli incarichi 3
ARTICOLO 3 - Individuazione del fabbisogno e competenza per l'affidamento degli incarichi 4
ARTICOLO 4 - Limite massimo per la spesa annua 4
ARTICOLO 5 - Avviso di selezione 4
ARTICOLO 6 - Procedura di selezione 5
ARTICOLO 7 - Esclusioni 5
ARTICOLO 8 - Pubblicità degli incarichi conferiti 6
ARTICOLO 9 - Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei Conti 6
ARTICOLO 10 - Divieto d'uso delle collaborazioni esterne per funzioni ordinarie dell'Ente: lavoro subordinato 7
ARTICOLO 11 - Violazioni al presente Regolamento 6
ARTICOLO 12 - Rinvio 6

ARTICOLO 1 - Finalità del Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento, emanate in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 24.12.2007, n. 244, commi 55 e 56, come sostituiti dall'art.46 del D.L. 25/06/2008, N° 112, rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:

- contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente;
- trasparenza nei criteri di conferimento da parte della Pubblica Amministrazione degli incarichi ad esterni;
- rispetto dei vincoli di spesa connessi al rispetto del patto di stabilità interno.

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art.7, comma 6 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, come, per ultimo, modificato dall'art. 46 del D.L. 25/06/2008, N° 112, nonché dall'art. 110 comma 6 del TUEL.
Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche, con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile e, cioè:

- incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata, occasionale o continuativa;
- incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo;
- incarichi di studio, ricerca, consulenza affidati a persone fisiche.

ARTICOLO 2 - Presupposti giuridici per l'affidamento degli incarichi

Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti solo in presenza dei seguenti presupposti:

1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Ordinamento al Comune;
2. l'affidamento della prestazione deve essere originata dalla necessità di dare attuazione a obiettivi e progetti specifici e determinati o a programmi approvati dal Comune; esso deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
3. il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di poter utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
4. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
5. dovranno essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

In relazione al presupposto di cui al n. 3 del precedente comma, si considerano casi di impossibilità oggettiva:

- l'assenza di risorse umane disponibili;
- gli impedimenti di natura gestionale (per esempio: accertata carenza di organico nel Settore interessato, di natura strutturale e non occasionale).

ARTICOLO 3 - Individuazione del fabbisogno e competenza per l'affidamento degli incarichi

La necessità di fare ricorso ad incarichi esterni viene accertata dal Coordinatore di Settore o dal Responsabile di Servizio, ove non esistente il primo, (Responsabile Apicale) sulla base delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.
Qualora l'incarico non si riferisca alle attività istituzionali dell'Ente o non derivi direttamente da previsioni già assentite dal Consiglio Comunale, il Responsabile Apicale dovrà promuovere preventivamente uno specifico programma da approvarsi ai sensi dell'art. 42, comma 2, del TUEL.
La competenza all'affidamento dell'incarico spetta allo stesso Responsabile Apicale, il quale provvederà con propria determinazione.
La scelta del soggetto a cui affidare l'incarico deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli successivi.

ARTICOLO 4 - Limite massimo per la spesa annua

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 56 citato, come modificato dal citato art. 46, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, è fissato nel Bilancio preventivo approvato dal Comune, così come eventualmente modificato con variazioni effettuate nel corso della gestione.
Il presente Regolamento dovrà essere inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla sua adozione.

ARTICOLO 5 - Avviso di selezione

Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità negli incarichi, il Responsabile Apicale competente predispone, di norma, un avviso di selezione contenente:

1. l'oggetto dell'incarico;
2. specifici requisiti culturali e professionali richiesti;
3. il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
4. il compenso previsto;
5. il termine per la presentazione della domanda e dei curricula allegati;
6. i criteri di selezione che saranno adottati dall'Ente.

L'avviso di selezione sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, salvi i casi di comprovata urgenza per i quali detto termine può essere ridotto alla metà.
Per l'ammissione alla selezione, sarà necessario:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali per delitti non colposi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino misure di prevenzione;
d) di non avere procedimenti penali in corso;
e) di essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria – laurea magistrale – strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
   Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di affidamento di incarichi di collaborazione che debbono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi, o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. Anche in tale ultima ipotesi va accertata una specifica esperienza maturata nel settore dal soggetto destinatario dell'incarico.

ARTICOLO 6 - Procedura di selezione

Il Responsabile Apicale competente procede alla valutazione dei curricula presentati anche attraverso una Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale, nel rispetto dei criteri generali relativi agli Uffici ed ai Servizi dell'Ente approvati dal Consiglio Comunale.
La Commissione predisporrà una graduatoria dei candidati.
Il conferimento dell'incarico avverrà con provvedimento del Responsabile Apicale.
Per particolari tipologie di incarico, il Responsabile Apicale competente potrà disporre l'audizione dei candidati personalmente o davanti alla Commissione eventualmente costituita.
Per incarichi ricorrenti nell'arco dell'anno il Responsabile Apicale può procedere alla pubblicazione di avvisi finalizzati alla formazione di una graduatoria da utilizzare poi a seconda delle necessità.

ARTICOLO 7 - Esclusioni

Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del presente Regolamento gli incarichi relativi ai componenti degli Organi di Controllo Interno e dei Nuclei di Valutazione.
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni richiamate al comma precedente gli incarichi di progettazione e direzione lavori regolati dal Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. n. 163/2006; gli incarichi per prestazioni episodiche ed occasionali; gli incarichi da conferirsi a persone determinate in base all'esperienza maturata dalle stesse (es.: religioso, rappresentante di associazioni umanitarie, ecc.) o al legame esistente tra l'oggetto dell'incarico e il soggetto da incaricare (es.: autore di un libro da presentare, relazione rispetto ad un'esperienza vissuta, ecc.).

Non sono, altresì, soggette alle disposizioni di cui ai commi precedenti gli incarichi da affidarsi a legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio o per particolari consulenze, in tutti i casi in cui l'Ente reputi che la scelta di un determinato professionista, anche per precedenti esperienze, siano utili al buon esito della lite.
Si può prescindere dalla procedura indicata agli articoli precedenti per la scelta del soggetto da incaricare quando l'urgenza relativa all'assunzione del provvedimento è tale da non consentire il suo espletamento senza esporre l'Ente a conseguenze dannose.

ARTICOLO 8 - Pubblicità degli Incarichi conferiti

L'efficacia degli incarichi conferiti dal Comune è subordinata alla pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet dell'Ente.
L'avviso dovrà contenere, a norma del citato art. 3, comma 54:

- le generalità dell'incaricato;
- l'oggetto dell'incarico;
- l'ammontare del compenso dovuto.

In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituirà illecito disciplinare e determinerà la responsabilità erariale del Responsabile Apicale che ha proceduto a tale adempimento.

ARTICOLO 9 - Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei Conti

Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente Regolamento, superiori a € 5.000,00 sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo, ai fini del controllo sulla gestione, ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge 266/2005.

ARTICOLO 10 - Divieto d'uso delle collaborazioni esterne per funzioni ordinarie dell'Ente: lavoro subordinato

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile Apicale che ha stipulato i contratti.

ARTICOLO 11 - Violazioni al presente Regolamento

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il comportamento non dia origine a responsabilità più gravi, costituisce illecito disciplinare e determina la responsabilità erariale del Responsabile Apicale che ha proceduto all'assunzione dei relativi atti.

ARTICOLO 12 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia agli atti regolamentari dell'Ente, compresi i criteri generali sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché alla legislazione vigente.